



Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1386

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
(c.d. disciplina “Whistleblowing”)
ai sensi del D. Lgs. 24/2023

AGGIORNAMENTI E REVISIONI

OGGETTO	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	C.d.A. del 14 dicembre 2023
PARERE FUNZIONE COMPLIANCE	Parere emesso in data 27 gennaio 2026
SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWER)	Tutto il Personale, eventuali volontari e tirocinanti, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per il Fondo, i lavoratori autonomi e i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Fondo. Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza, rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

INDICE

1. Glossario.....	4
2. Riferimenti normativi.....	6
3. Concetti preliminari.....	7
4. Scopo della procedura.....	11
5. Ambito di applicazione.....	11
6. Gestione del canale interno di segnalazione.....	12
7. Tutela del segnalante.....	16
8. Privacy.....	18
9. Disposizioni finali e clausola di rinvio.....	18

1. GLOSSARIO

- a) **Violazioni:** tutte le violazioni di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con l'azienda o in ragione del rapporto di collaborazione con la stessa, in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione Europea, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
- b) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- c) **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- d) **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023.
- e) **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 24/2023.
- f) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- g) **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- h) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- i) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle

violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o Contabile.

- j) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata Pubblicamente.
- k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- m) **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n) **Soggetti del settore pubblico:** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
- o) **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - i. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - ii. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - iii. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).
- p) **Gestore del canale:** persona/ufficio interno, o ufficio esterno (soggetto autonomo e con

personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione).

- q) **Amministratore della piattaforma:** soggetto a cui sono attribuite le funzioni di amministratore di sistema della piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni delle violazioni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con la Direttiva (UE) n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione di illeciti. L'istituto del Whistleblowing costituisce strumento di prevenzione degli illeciti e manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione). L'obiettivo della Direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità alle normative nazionali.

La Direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato. Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è il provvedimento nazionale attuativo della Direttiva europea recante appunto "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Tale decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.

Il quadro regolatorio è stato ulteriormente completato dalle "Linee guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025. Tali Linee guida forniscono indicazioni operative e interpretative specificamente riferite alla gestione dei canali interni di segnalazione, anche alla luce delle criticità emerse nella prima fase di applicazione del D.lgs. n. 24/2023 (da marzo 2023 ad oggi).

Le Linee Guida integrano e completano, senza sostituirle, le indicazioni già vigenti, con l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing.

Esse costituiscono, pertanto, un riferimento essenziale per l'aggiornamento delle procedure interne del Fondo, rafforzando il sistema di tutela dei segnalanti e l'efficacia dei presidi di prevenzione delle violazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa.

3. CONCETTI PRELIMINARI

3.1 LE SEGNALAZIONI

Il Decreto Legislativo 24/2023 introduce la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi:

- interno (con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche);
- esterno (gestito da ANAC)
- la divulgazione pubblica (tramite stampa o social media).

3.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri *canali di segnalazione interna*, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3.1.2 LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

Il segnalante ha la possibilità di effettuare una **segnalazione esterna** all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) utilizzando il link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> solo nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interna non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni non solo i segnalanti, denuncianti o autori di divulgazioni pubbliche, ma anche i soggetti a questi collegati da un legame qualificato, quali:

- facilitatori;
- colleghi di lavoro o persone operanti nel medesimo contesto lavorativo con rapporto abituale;
- soggetti giuridici (enti o società) riconducibili al segnalante o operanti nel medesimo contesto lavorativo.

Sono escluse dalla possibilità di comunicare ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali in quanto tali; resta ferma la possibilità per i rappresentanti sindacali, in qualità di lavoratori o facilitatori, di segnalare ritorsioni subite personalmente.

Affinché una condotta possa qualificarsi come ritorsione, deve sussistere un nesso causale tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e il comportamento, atto od omissione sfavorevole subito.

La persona che comunica la ritorsione deve fornire ad ANAC elementi oggettivi idonei a dimostrare la consequenzialità tra l'attività di segnalazione e la misura ritorsiva lamentata.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC, cui spettano gli accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 24/2023. L'inoltro a soggetti diversi da ANAC può compromettere le tutele previste dalla normativa, in particolare la riservatezza del segnalante.

3.1.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante ha inoltre facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (cosiddetta divulgazione pubblica).

Il segnalante potrà beneficiare della protezione prevista dal Decreto Legislativo 24/2023 soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- che la persona segnalante abbia un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- che la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa

comportare il rischio di ritorsioni o inefficacia seguito.

3.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel loro contesto lavorativo:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023;

Verranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e, quindi, non basati sul “sentito dire”. La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero di lavoro autonomo, per i quali dovrà farsi riferimento alle relative disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante saranno prese in considerazione, anche se ciò non faciliterà l’eventuale attività di investigazione.

3.3 I DESTINATARI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA (di seguito Fondo BCC/CRA);
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Fondo BCC/CRA;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo BCC/CRA;
- gli assunti in periodo di prova;
- coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con il Fondo o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo BCC/CRA.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4. SCOPO DELLA PROCEDURA

In attuazione del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, il Fondo BCC/CRA con la seguente procedura intende chiarire le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione mediante:

- l'individuazione delle modalità di segnalazione delle violazioni da parte dei segnalanti;
- l'indicazione dei presupposti per effettuare le segnalazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, con la presente procedura il Fondo BCC/CRA intende rendere note le misure e gli strumenti adottati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti segnalati, o ad altro titolo indicati, con l'obiettivo di ridurre i fattori che possono disincentivare od ostacolare possibili segnalazioni.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al processo di gestione delle segnalazioni ricevute dal soggetto esterno, cui il Fondo BCC/CRA ha affidato l'incarico di gestire il canale di segnalazione interna, e alle funzioni del Fondo BCC/CRA coinvolte nella gestione del canale di segnalazione interna.

Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni, regolamentando e garantendo la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui al paragrafo 3.2, e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

6. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Fondo BCC/CRA ha istituito un apposito canale interno di segnalazione (<https://fondopensionebcc.whistlelink.com>) che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

6.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Fondo BCC/CRA ha affidato la gestione del canale di segnalazione ad un soggetto esterno, ossia il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che potrà avvalersi di personale specificamente formato e autorizzato per la gestione del canale stesso.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne il personale autorizzato:

1. accede alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali ricevute dagli amministratori di sistema;
2. verifica che venga rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l'avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma può essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
3. procede all'esame e alla gestione della segnalazione, verificando i presupposti soggettivi e oggettivi;
4. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni in termini di informazioni o documentazione;
5. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. art. 12, comma 5, del decreto, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

In quest'ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

6.2 FASI OPERATIVE

6.2.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al link <https://fondopensionebcc.whistlelink.com>.

Nella pagina web iniziale il segnalante potrà disporre di informazioni normative chiare ed esaustive relative alla normativa "whistleblowing" ed istruzioni operative circa le azioni da svolgere per effettuare la segnalazione e per poterne monitorare la gestione.

Cliccando su "Invia la segnalazione qui" il segnalante accederà ad un form nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante "Voglio inviare una segnalazione in formato audio" può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a 10 minuti.

Possono costituire oggetto di segnalazione gli illeciti sopra elencati al paragrafo 3.2:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti

- settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023.

Il Gestore, analizzato il contenuto della segnalazione, valuterà in fase di “accertamento” se la segnalazione può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa fornendo al segnalante riscontri ben circostanziati.

Il segnalante potrà decidere se mantenere l’anonimato oppure identificarsi; avrà la possibilità di citare eventuali altri soggetti all’interno della segnalazione.

Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.

Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell’inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interlocuzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

6.2.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Il Gestore dovrà esaminare tutte le segnalazioni ricevute al fine di individuare quelle per le quali dare avvio alla fase istruttoria.

Il Gestore, nell'esaminare le segnalazioni ricevute, potrà incontrare le seguenti casistiche:

- Segnalazione non rientrante nel perimetro normativo: in tal caso comunicherà al segnalante di non poter procedere all'avvio della fase istruttoria motivandone le ragioni. È possibile pre-impostare all'interno della piattaforma un messaggio standard.
- Segnalazione rientrante nel perimetro normativo: in questo caso il Gestore, anche se esternalizzato, potrà procedere con la fase istruttoria richiedendo eventualmente al segnalante di produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella inviata inizialmente.
- Il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore del canale di segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo e di vigilanza interni, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le strutture eventualmente interessate dall'attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

6.2.3 RISCONTRO

Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento, fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).

Le strutture eventualmente interessate nel formulare il riscontro, sempre assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, garantiscono la massima e tempestiva collaborazione consci che eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa potrebbero determinare eventuali sanzioni.

6.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni (ivi incluse quelle vocali) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo

necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- essere un soggetto compreso nell'elenco dei destinatari;
- le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate pubblicamente rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto;
- che il segnalante al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni;
- che la divulgazione pubblica sia fatta alle condizioni previste dalla normativa.

Sono vietati nei confronti del segnalante atti ritorsivi o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure ritorsive o discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con l'azienda non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- alle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite.

8. PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle segnalazioni è il Fondo BCC/CRA.

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e pertanto il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza atte a garantire un'appropriata gestione e archiviazione della documentazione assicurando inoltre l'accesso alle informazioni ivi contenute "esclusivamente ai soggetti che abbiano necessità di conoscerle per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in ragione delle responsabilità attribuite e in relazione al ruolo/posizione organizzativa ricoperta nell'Impresa (principio del need-to-know)".

I dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dall'attuale Normativa privacy, nonché nella misura necessaria e per il periodo strettamente necessario per le finalità previste dalla stessa.

9. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI RINVIO

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione qualora necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Procedura si rimanda al D.lgs. n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC e alla normativa vigente.